

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3226 del 13/07/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 e ss., artt. 244, comma 2. e 245, comma 2., L.R. n. 13/2015. Procedimento di bonifica attivato da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (attuale proprietaria del sito, non responsabile) con nota del 21.10.2013, prot. prov.le n. 133025/13, relativo all'accertamento di una situazione di potenziale contaminazione storica in corrispondenza del sito denominato "ex Zuccherificio Maraldi" di Via Saba, angolo Via Pavese - Cesena. Esito del procedimento finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3315 del 10/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 e ss., artt. 244, comma 2. e 245, comma 2., L.R. n. 13/2015. Procedimento di bonifica attivato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (attuale proprietaria del sito, non responsabile) con nota del 21.10.2013, prot. prov.le n. 133025/13, relativo all'accertamento di una situazione di **potenziale contaminazione storica** in corrispondenza del sito denominato **“ex Zuccherificio Maraldi” di Via Saba, angolo Via Pavese – Cesena.**

Esito del procedimento finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione

Soggetto notificatore (ex art. 242, comma 1.): **Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica – Via San Sigismondo, 5 – Bologna.**

Proprietà: **Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica – Via San Sigismondo, 5 – Bologna** (attuale proprietaria del sito, non responsabile)

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, che l'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce:

- al comma 1.: *“Le Pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti”;*
- al comma 2.: *“La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente Titolo”;*
- al comma 3.: *“L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”;*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Richiamata la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alla procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- *“[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;*
- *“[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;*

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6. della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85., lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16.07.2019, prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione e la Provincia, mediante Arpae, esercitano le suddette funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Considerato che con nota del 21.10.2013, prot. prov.le n. 133025/13, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica ha comunicato, ai sensi dell'art. 242, comma 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riscontro di una **situazione di potenziale contaminazione** a carico della **matrice ambientale "suolo e sottosuolo"**, accertata nell'ambito dei lavori di cantiere per la realizzazione dei nuovi insediamenti universitari di Ingegneria e Architettura, in corrispondenza dell'area dell'ex Zuccherificio Maraldi – Via Saba, angolo Via Pavese – Cesena, di proprietà della medesima Università di Bologna;

Considerato, altresì, che con nota pervenuta in data 19.11.2013, prot. prov.le 139456/13, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica ha trasmesso l'elaborato denominato **"Piano di indagine e caratterizzazione ambientale"**, datato 15.11.2013, a firma e timbro dell'Ing. P.A. Marescalco e della Società Gozzo Impianti S.p.A., relativo al sito in oggetto;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 10.12.2013, che in particolare:

- ha concordato di assumere, alla luce del futuro utilizzo del sito in oggetto (sede universitaria), ai fini della verifica della conformità per la **matrice ambientale "suolo e sottosuolo"**, il riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla **Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale);
- ha preso atto di quanto dichiarato dall'Ing. E. Benagli, in rappresentanza di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e in qualità di Direttori Lavori del cantiere per la realizzazione della nuova sede universitaria di cui all'oggetto, in merito al fatto che il procedimento di bonifica avrebbe dovuto essere più correttamente attivato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto la medesima Alma Mater Studiorum – Università di Bologna risulta proprietaria dell'area in corrispondenza della quale è stata rilevata la situazione di potenziale contaminazione, ma non è il soggetto responsabile della stessa (probabile contaminazione storica) e in merito al fatto che si conferma l'intenzione, in conformità al suddetto art. 245, comma 1. e comma 2., di attivarsi e dare seguito alle procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242;
- ha ritenuto di **non poter esprimere parere favorevole all'approvazione del suddetto elaborato e ha richiesto** la presentazione di un apposito elaborato, a revisione e integrazione di quello valutato dalla medesima Conferenza di Servizi;

Considerato che al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dagli Enti riuniti in occasione della suddetta Conferenza di Servizi del 10.12.2013, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e

Logistica con nota pervenuta in data 17.01.2014, prot. prov.le n. 5748/14, ha trasmesso l'elaborato denominato **"Piano di indagine e caratterizzazione ambientale – Documento integrativo"**, datato 15.01.2014, a firma e timbro del Dott. Ing. P. A. Marescalco, comprensivo dei relativi n. 10 Allegati;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 14.02.2014, che in particolare:

- ha preso atto che la procedura operativa ed amministrativa di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. risulta essere stata attivata da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica in riferimento ad una presunta situazione di potenziale contaminazione rilevata in corrispondenza del sito in oggetto, a seguito del riscontro di evidenze visive e olfattive sospette a carico di una porzione di terreno di fondo scavo ubicato all'interno dell'area di cantiere, posta in prossimità di una zona in cui insistevano grandi vasche in terra adibite probabilmente alla decantazione delle acque di lavaggio delle barbabietole o delle acque di processo;
- ha preso atto che Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica in data 12.12.2013 ha effettuato un'indagine ambientale a carico del terreno presente in sito, mediante la realizzazione di 8 saggi di scavo (trincee), al fine di acquisire dati analitici preliminari tesi all'accertamento della reale ed effettiva presenza di una situazione di potenziale contaminazione. Non è risultato possibile procedere alla realizzazione di sondaggi geognostici più profondi a causa delle attività di bonifica bellica in corso e non ancora concluse, né, conseguentemente, ottenere informazioni in merito alle caratteristiche dell'acquifero sottostante l'area in oggetto;
- alla luce delle risultanze delle sopraccitate indagini ambientali preliminari a carico del terreno effettuate alla profondità di -0,5 e -2,0 metri da piano cantiere, sono stati accertati superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) complessivamente per il parametro "stagno" in corrispondenza del "Saggio di scavo 5" (campione considerato conforme a seguito di analisi specifica per la determinazione dei composti organici dello stagno "dibutilstagno", "tributilstagno" e "monobutilstagno" rilevati in concentrazione inferiore al limite di rilevabilità strumentale) e in corrispondenza del "Saggio di scavo 8" (per il quale è stato ritenuto necessario procedere alla determinazione dei composti organici dello "stagno");
- ha ritenuto opportuno rilevare che, qualora a seguito di analisi specifica tesa alla determinazione dei composti organici dello stagno ("dibutilstagno", "tributilstagno" e "monobutilstagno") venisse accertata la conformità alla relativa CSC di cui alla suddetta Tabella 1, Colonna A, anche nel sopraccitato campione di terreno identificato come "Saggio di scavo 8", non risulterebbe confermata la presenza di potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale "suolo e sottosuolo", in corrispondenza del sito in oggetto e pertanto, in tal caso, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica, in conformità al disposto di cui all'art. 242, comma 2. del D.Lgs. 152/06, dovrà provvedere alla trasmissione agli Enti di apposita **autocertificazione** a conclusione del procedimento di notifica attivato, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'A.R.P.A.;
- ha ritenuto opportuno precisare che qualora, invece, il sopraccitato superamento per i composti organici dello stagno venisse confermato nel suddetto campione di terreno identificato come "Saggio di scavo 8" ovvero venisse, in futuro, accertato l'avvenuto superamento della relativa CSC anche per un solo ulteriore parametro in un altro campione di terreno eventualmente prelevato e analizzato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica dovrà attivarsi ai sensi dell'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dandone immediata notizia agli Enti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e presentando nei successivi 30 giorni il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla Parte Quarta del medesimo Decreto;

Rilevato che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 23.06.2014, prot. prov.le n. 64865/14, **Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica**, ha comunicato tra l'altro che, alla luce degli esiti delle indagini relative alla determinazione analitica dei composti organici dello "stagno", effettuate in contraddittorio con i tecnici di A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, a carico del campione di terreno

individuato come **“Saggio di scavo 8”**, non risulta essere stata confermata la presenza di **potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale “suolo e sottosuolo”** per i composti organici dello **“stagno”**;

Preso atto che **A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena** con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 07.07.2014, prot. prov.le n. 70026/14, ha trasmesso i Rapporti di prova relativi ai campioni di terreno denominati **“S8 bis”** e **“Scavo saggio n. 8”** attestanti la **conformità**, per i parametri oggetto di indagine, alle **CSC** di cui alla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 09.07.2014, prot. prov.le n. 70744/14, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica ha, altresì, comunicato, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riscontro di una **situazione di potenziale contaminazione** accertata a carico della **matrice ambientale “acque sotterranee”** afferente il sito in oggetto. In particolare, gli esiti delle indagini realizzate in data 15.04.2014 su n. 3 piezometri denominati PZ1, PZ2 e PZ3 hanno evidenziato, complessivamente, per i parametri oggetto di indagine, superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri **“manganese”** e **“selenio”**;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 30.07.2014, che

- ha preso atto che, alla luce degli esiti delle indagini relative alla determinazione analitica dei composti organici dello **“stagno”**, effettuate in contraddittorio con i tecnici di A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, a carico del campione di terreno individuato come **“Saggio di scavo 8”**, non risulta essere stata confermata la presenza di **potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale “suolo e sottosuolo”** per i composti organici dello **“stagno”**;
- ha preso atto, inoltre, che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 09.07.2014, prot. prov.le n. 70744/14, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica ha comunicato il riscontro di una situazione di **potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”** afferente il sito in oggetto, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di proprietaria dell’area non responsabile della potenziale contaminazione. In particolare, gli esiti delle indagini realizzate in data 15.04.2014 su **n. 3 piezometri denominati PZ1, PZ2 e PZ3** hanno evidenziato i superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i parametri **“manganese” (in PZ1 e PZ2)** e **“selenio” (in PZ1, PZ2 e PZ3)**;
- ha preso atto dell’intenzione comunicata dall’Ing. Benagli in rappresentanza di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica di provvedere alla trasmissione agli Enti, in conformità al disposto di cui all’art. 242, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di apposita autocertificazione a conclusione del procedimento di notifica attivato in riferimento alla situazione di potenziale contaminazione accertata per il parametro **“stagno”** a carico della matrice ambientale **“suolo e sottosuolo”**, in corrispondenza dell’area del cantiere insediato nell’area dell’ex Zuccherificio Maraldi – Cesena, alla luce degli esiti delle indagini complessivamente effettuate dalla medesima Università e da A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena;
- in relazione al superamento della relativa CSC accertato per il parametro **“selenio”** nei sopraccitati campioni di acqua sotterranea, **ha richiesto ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica di attivarsi ai sensi dell’art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, presentando, direttamente o da parte di terzi appositamente delegati, il previsto **Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2** alla Parte Quarta del medesimo Decreto, successivamente all’effettuazione di un’ **ulteriore campagna di monitoraggio a carico dei sopraccitati piezometri PZ1, PZ2 e PZ3, al fine di confermare la potenziale contaminazione accertata**;

Rilevato che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 27.03.2015, prot. prov.le n. 31024/15, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica ha provveduto alla trasmissione di apposita **autocertificazione**, in conformità al disposto di cui all’art. 242, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a **conclusione del procedimento di notifica attivato** con la sopraccitata nota del 21.10.2013, in riferimento alla

situazione di potenziale contaminazione accertata a carico della **matrice ambientale “suolo e sottosuolo”** afferente il sito in oggetto, alla luce degli esiti delle indagini complessivamente effettuate dalla suddetta Università e da Arpa – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena che hanno mostrato, per i **composti organici dello “stagno”**, la conformità alla relativa CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del suddetto Decreto;

Considerato che Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica con nota pervenuta in data 01.03.2016, PGFC/2016/2835, ha trasmesso l’elaborato denominato **“Piano della Caratterizzazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06”**, datato 20 ottobre 2015, predisposto da Petroltecnica S.p.A., a firma dell’Ing. F. Straccia e del Dott. Geol. D. Bucci, in riferimento alla situazione di **potenziale contaminazione** accertata per il parametro **“selenio”** a carico della **matrice ambientale “acque sotterranee”** afferente il sito in oggetto;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 30.03.2016 che, in particolare:

- ha preso atto degli esiti delle indagini ambientali complessivamente effettuate in sito in data 15.04.2014, 29.09.2014, 16.01.2015 e 27.11.2015, a carico della **matrice ambientale “acque sotterranee”** dall’Università di Bologna e da Arpa – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena sui n. 3 piezometri denominati PZ1, PZ2 e PZ3, che hanno evidenziato, in riferimento ai parametri oggetto di indagine, superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i parametri **“manganese”** e **“selenio”**;
- ha ritenuto, ai sensi degli artt. 242, comma 3. e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di poter esprimere **parere favorevole all’approvazione** dell’elaborato denominato **“Piano della Caratterizzazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06”**, datato 20.10.2015, predisposto per il sito in oggetto, trasmesso da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica con nota pervenuta in data 01.03.2016, PGFC/2016/2835, in relazione alla situazione di potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale **“acque sotterranee”**, con particolare riferimento alla proposta di **Piano di indagine** da realizzare presso il sito in oggetto, riportata al Capitolo 6 del medesimo **“Piano di Caratterizzazione”**, nell’osservanza di **specifiche prescrizioni**;

Considerato che **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-977 del 12.04.2016** è stato approvato, ai sensi dell’art. 242, comma 3. e dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il suddetto **“Piano di Caratterizzazione”** ed è stata autorizzata l’esecuzione delle indagini proposte, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 30.03.2016;

Rilevato che con nota del 30.01.2017, acquisita al PGFC/2017/2145 del 13.02.2017, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica, facendo seguito alla trasmissione della suddetta Determinazione, ha richiesto in particolare una proroga di 8 mesi per fornire riscontro a quanto autorizzato con la suddetta Determinazione;

Evidenziato che l’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpa – SAC di Forlì-Cesena con nota del 22.07.2017, PGFC/2017/2782, ha comunicato che la proroga richiesta non può essere concessa, poiché richiesta successivamente alla decorrenza del termine fissato dalla normativa (art. 242, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), indicato al punto 3. della sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-977 del 12.04.2017 e ha sollecitato Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Logistica a realizzare nel più breve tempo possibile le indagini secondo le modalità operative riportate nel Piano di Caratterizzazione approvato con la suddetta Determinazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate e a trasmettere l’elaborato progettuale riportante gli esiti di tali indagini e dell’eventuale procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica;

Evidenziato, altresì, che con nota del 11.06.2018, PGFC/2018/9287, l’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpa – SAC di Forlì-Cesena, rilevando il mancato riscontro a quanto già sollecitato con la suddetta nota del 22.02.2017, al fine di poter definire il prosieguo del procedimento di bonifica in oggetto, ha richiesto:

- ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna di provvedere alla realizzazione delle previste indagini ambientali di cui al sopraccitato Piano di Caratterizzazione approvato;

- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di effettuare adeguati controlli presso il sito in oggetto, eventualmente prevedendo un nuovo sopralluogo, al fine di verificare, anche mediante il prelievo di campioni di acque sotterranee, la sussistenza o meno della situazione di potenziale contaminazione storica rilevata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” per il parametro “selenio” e di identificarne il responsabile;
- al Comune di Cesena, in conformità al disposto di cui agli artt. 244, comma 2. e 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di esprimere le proprie valutazioni e/o osservazioni di competenza in merito al riscontro della sopracitata situazione di potenziale contaminazione storica e all’emanazione dell’ordinanza di diffida che Arpae – SAC di Forlì-Cesena dovrà eventualmente disporre nei confronti del responsabile, qualora venga individuato;

Considerato che con nota del 26.06.2018, P.G.N. 72841/466, PGFC/2018/10403, il Comune di Cesena - Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio ha trasmesso informazioni e apposita documentazione in riscontro alla suddetta nota del 11.06.2018;

Evidenziato che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena con nota del 12.10.2018, PGFC/2018/17694, ha relazionato in merito ai controlli eseguiti presso l’area in oggetto, a parziale riscontro di quanto richiesto con la sopracitata nota del 11.06.2018;

Vista la nota del 07.02.2019, PG/2019/21047, con cui Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha relazionato in merito alle attività ed ai controlli effettuati presso il sito in oggetto in data 23.10.2018 (sopralluogo alla presenza del Dott.Ing. Enrico Benagli in qualità di rappresentante dell’Università di Bologna) e in data 03.12.2018 (campionamento della matrice ambientale “acque sotterranee”, in contraddittorio con l’Università di Bologna, conformemente alle modalità stabilite dalla sopracitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-977);

Rilevato, in particolare, che gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di acque sotterranee prelevati da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dai piezometri denominati PM4, PZ1 e PZ3, al fine della determinazione del parametro “selenio”, hanno evidenziato la conformità alla relativa CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che, a parziale riscontro di quanto approvato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-977 del 12.04.2016, con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 29.07.2019, PG/2019/118998, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Area Edilizia e Sostenibilità:

- ha trasmesso la Relazione prot. n. 1700/19/A, datata 27.06.2019, predisposta da Petroltecnica S.p.A., riportante gli esiti delle indagini di caratterizzazione effettuate presso l’area in esame (autorizzate con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-977 del 12.04.2016), da cui risulta la presenza del parametro “selenio” nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri denominati PZ1, PZ3, PM1, PM2 e PM3 in concentrazioni superiori ai relativi valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ha comunicato, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di essere soggetto proprietario non responsabile e di non voler procedere con l’attività di bonifica;

Richiamato il combinato disposto di cui all’art. 244, comma 2. e all’art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che individuano nella Provincia il soggetto che, ricevuta la comunicazione di cui ai rispettivi comma 1. e comma 2., sentito il Comune ed effettuate le opportune indagini atte ad identificare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione, diffida con Ordinanza motivata tale soggetto a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del suddetto Decreto;

Richiamata, altresì, la Convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, stipulata in attuazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 85. della L. 56/2014 e dell’art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da Arpae che provvede

anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata;

Rilevato che con nota del 06.08.2019, PG/2019/123907, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena, in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto necessario richiedere:

1. ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di effettuare opportune indagini tese ad identificare il responsabile della situazione di potenziale contaminazione accertata presso il sito in oggetto e di relazionare per il seguito di competenza e il prosieguo del relativo procedimento di bonifica;
2. al Comune di Cesena di esprimere eventuali ulteriori valutazioni e/o osservazioni di competenza, aggiuntive rispetto a quanto già comunicato con la sopraccitata nota del 26.06.2018, relative al riscontro della sopraccitata situazione di potenziale contaminazione e all'emanazione dell'ordinanza di diffida che Arpae – SAC di Forlì-Cesena avrebbe dovuto eventualmente disporre nei confronti del responsabile, qualora fosse stato individuato;

Considerato che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, in riscontro alla suddetta nota del 06.08.2019, con nota del 20.01.2020, PG/2020/10123, ha riferito, tra l'altro, che *"[...] A corredo di quanto già evidenziato [...] si è proceduto alla ricerca nella documentazione presente agli atti presso il SAC Demanio Idrico Forlì, di pozzi domestici e/o industriali posti nell'intorno del sito che presentassero una profondità idonea, massimo 10 metri, per un campionamento che permettesse il raggiungimento dello stesso acquifero e quindi il confronto tra i dati rilevati. Non è stato individuato alcun pozzo con caratteristiche idonee al campionamento. In relazione a quanto già comunicato [...], in relazione a quanto sopra ed in considerazione dei mezzi a disposizione non è possibile identificare il responsabile dell'inquinamento storico rilevato né di riconoscere nei dati presentati un eventuale fondo naturale presso il sito in oggetto. [...]";*

Preso atto, pertanto, che il suddetto Servizio Territoriale ha comunicato, in particolare, che non risulta possibile identificare il responsabile della potenziale contaminazione storica accertata in corrispondenza del sito in oggetto;

Ferma restando la necessità per questa Arpae – SAC di Forlì-Cesena di avviare e concludere il procedimento amministrativo in conformità al combinato disposto di cui all'art. 244, comma 2. e all'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica accertata in sito;

Ritenuto che il Comune di Cesena debba essere considerato soggetto interessato ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 244 comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone che, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250;

Ritenuto, altresì, che Alma Mater Studiorum – Università di Bologna debba essere considerata soggetto interessato ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 244 comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone che l'ordinanza di cui al comma 2. è comunque notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del medesimo Decreto, anche al proprietario del sito interessato dalla situazione di potenziale contaminazione, ubicato in Via Saba, angolo Via Pavese – Cesena, individuato al Foglio 109, particelle nn. 2924, 2918, 2916, 2920, 2922 e 2925 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota del 14.04.2020, PG/2020/54600, l'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali Specifiche di Arpae-SAC di Forlì-Cesena:

- **ha comunicato formalmente l'avvio** presso il medesimo Servizio di Arpae **del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 244, comma 2. e 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica** accertata in sito a carico della **matrice ambientale "acque sotterranee"**, ad opera dei parametri **"manganese" e "selenio"**

e alla definizione del prosieguo del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Bonifica da parte dell'amministrazione), fatta salva la facoltà riconosciuta all'Università di Bologna di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà, in conformità a quanto previsto all'art. 245, comma 2. del medesimo Decreto Legislativo;

- ha precisato che è facoltà dei soggetti interessati in indirizzo trasmettere a questa Arpae – SAC di Forlì-Cesena, **entro 30 giorni a decorrere dal 15.05.2020 cioè entro il 14.06.2020**, eventuali memorie scritte e documentazione pertinenti all'oggetto ai sensi del predetto art. 10, comma 1., lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Decorso il termine temporale sopra indicato, disposto in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2. del Legge n. 241/90 e s.m.i. e dall'art.103 del D.L. "Cura Italia" e s.m.i., questa Arpae – SAC di Forlì-Cesena, valutati gli eventuali contributi presentati dai soggetti interessati, concluderà l'istruttoria del procedimento ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ha chiesto al **Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di comunicare** se, ai fini della valutazione dei superamenti accertati per il parametro **"manganese"** nelle acque sotterranee afferenti il sito in oggetto, **possa trovare applicazione uno dei valori di fondo naturali** stabiliti in riferimento a tre tipologie di corpo idrico sotterraneo nel documento Arpae **"Valori di fondo naturale di ferro e manganese nei corpi idrici confinati superiori di pianura alluvionale appenninica e padana – Periodo di riferimento (1987-2018)"**, a cura di Marco Marcaccio, con la collaborazione di Manuela Mengoni e Anna Maria Manzieri;

Considerato che con nota del 22.04.2020, PG/2020/59892, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena in riscontro a quanto sopra richiesto ha comunicato che:

"[...] il documento citato riguarda i valori di fondo naturale di Fe e Mn dei corpi idrici confinati superiori di pianura alluvionale appenninica e padana, per il quale non è ancora resa disponibile sul portale cartografico di Arpae la relativa cartografia, mentre è solo avviata da parte del CTR sistemi idrici la raccolta dei dati per la valutazione dei valori di fondo per il freatico di conoide alluvionale e pianura appenninica [...].

Pertanto si ritiene che il documento citato, ai fini della determinazione dei valori di fondo riferiti alla falda freatica per il sito in oggetto, possa essere considerato un'utile fonte informativa nell'ambito di un più ampio progetto di indagine e caratterizzazione sito-specifica dei valori di fondo ma non possa dirsi esaustivo ai fini della problematica di cui trattasi. Nello studio di cui all'oggetto viene indagato l'acquifero confinato superiore della Pianura Alluvionale Appenninica e i pozzi presi a riferimento in prossimità del sito in oggetto sono caratterizzati da profondità di 70 -100 metri. Si tratta di un corpo idrico diverso rispetto a quello in studio nell'ambito del procedimento di bonifica, per il quale non è possibile effettuare una semplice traslazione di valori in quanto i corpi idrici presentano caratteristiche profondamente diverse, non ultima la soggiacenza e la litologia. Resta fermo che quanto sopra esposto detto costituisce un parere strettamente tecnico-scientifico che dovrà trovare più idoneo riscontro presso la funzione titolare della responsabilità del procedimento.

Nel merito si rileva che per il nostro territorio (Forlì-Cesena) le determinazioni funzionali alla valutazione del valore di fondo naturale per il Manganese sono state effettuate in corrispondenza del Corpo Idrico Sotterraneo 0610ER-DQ2-PACS che risulta appunto corpo idrico confinato superiore. Il valore di fondo naturale attribuito all'intero corpo idrico è stato identificato pari a 650 mg/l.

Si ricorda inoltre, come citato nel documento, "che la valutazione dei valori di fondo naturale a scala locale deve necessariamente tenere conto degli esiti relativi alle stazioni più prossime alla zona di interesse e occorre verificare che le stazioni di monitoraggio abbiano caratteristiche costruttive e di profondità confrontabili con quelle di interesse a scala di dettaglio."

Le stazioni maggiormente prossime al sito contaminato di interesse risultano i pozzi FC 79-01 ed FC55-00 con valori di fondo che per il manganese sono rispettivamente 272 mg/l (Livello di confidenza Alto) e 620 mg/l (Livello Confidenza Medio).";

Evidenziato che ad oggi non risultano pervenute memorie scritte e documentazione pertinenti all'oggetto ai sensi del predetto art. 10, comma 1., lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in conformità al disposto di cui all'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

Sentito il Servizio territoriale di Arpae di Forlì-Cesena per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite, in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, non costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

Ritenuto che dall'esame dei documenti agli atti non siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'emissione del presente provvedimento, in conformità al disposto di cui all'art. 250, comma 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che *“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. [...]”*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Visto l'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare, il comma 3. che dispone che *“L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 99/2015 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

ai sensi del combinato disposto dall'art. 244, comma 4. e dell'art. 250, comma 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che:

1. **le procedure operative ed amministrative e gli interventi di cui all'art. 242** del suddetto Decreto Legislativo, necessari nell'ambito del procedimento di bonifica attivato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (attuale proprietaria del sito, non responsabile) con nota del 21.10.2013, prot. prov.le n. 133025/13, relativo all'accertamento di una situazione di potenziale contaminazione storica in corrispondenza del sito denominato "ex Zuccherificio Maraldi" di Via Saba, angolo Via Pavese – Cesena, **dovranno essere realizzate d'ufficio dal Comune di Cesena, e ove questo non provveda, dalla Regione Emilia-Romagna**, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;

R I C H I A M A

l'art. 253, comma 1., comma 2., comma 3. e comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone quanto di seguito riportato:

1. *"Gli interventi [...] costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica";*
2. *"Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile";*
3. *"Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità";*
4. *"In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito";*

A V V E R T E

1. che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena è incaricato di far osservare la presente ordinanza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applica la sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale;
2. che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee se non provvede alla bonifica in conformità

al Progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, è sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 257 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DICHIARA CHE

1. che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della dirigente di Arpae – SAC di Forlì-Cesena o chi ne fa le veci;
2. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
3. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si dà atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Si dà atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Notifica il presente provvedimento:

- al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio – Piazza del Popolo, 12 – Cesena;
- alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali – Viale della Fiera, 8 – Bologna.

Lo trasmette, inoltre, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena e alla Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Il presente atto viene notificato, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via San Sigismondo, 5 – Bologna, in qualità di proprietaria del terreno e degli immobili ubicati nell'area afferente al sito denominato "ex Zuccherificio Maraldi" di Via Saba, angolo Via Pavese – Cesena, individuata al Foglio 109, particelle nn. 2924, 2918, 2916, 2920, 2922 e 2925 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune, in corrispondenza della quale sono stati accertati i superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall'art. 244, comma 3. del medesimo Decreto Legislativo.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.